

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTALBERA E SOGGETTI
DEL TERZO SETTORE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RINNOVO
DELLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA PER LA GESTIONE
DELL’ASILO NIDO

In data 07.10.2019 tra il Comune di Portalbera (di seguito chiamato “Comune”) con sede a Portalbera in Via Mazzini n. 1, Codice Fiscale 84000830186, rappresentato dal dott. Pasquale Romanazzi nato a Bari il 01.04.1978, in qualità di Responsabile Struttura n. 1 (decreto Sindacale n. 6 del 20.05.2019) e Asilo Nido Nonna Papera – Cooperativa Sociale Onlus con sede a Portalbera, via Pascoli n. 3, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02180000180, nella persona del suo legale rappresentante Sig.ra Carla Venneri nata a Castel San Giovanni il 07.11.1982, residente in Canneto Pavese (PV), Frazione Beria n.14,

PREMESSO

- che, sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 31.07.2019 il Comune di Portalbera ha ritenuto di procedere alla stipulazione di una convenzione per l’affidamento, mediante rinnovo della concessione della struttura per la gestione dell’asilo nido comunale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONI



ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione ha per oggetto la concessione della struttura di proprietà comunale sita a Portalbera in via Pascoli n. 3 finalizzata all'erogazione del servizio di asilo nido.

La controprestazione del concessionario consisterà nel diritto di erogare funzionalmente ed economicamente il servizio da espletare presso l'immobile di cui al punto precedente.

La presente convenzione è esclusivamente disciplinata in materia di concessione amministrativa e non può in alcun caso essere ricondotta a regime locativo.


ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

L'attività del concessionario comporta l'adempimento degli obblighi di competenza del Comune, individuati nella presente convenzione e nel capitolato nonché tutto quanto occorre per l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, rispondenti alle finalità del Comune.

ART. 4 – DESCRIZIONE

La concessione comprende l'attività di amministrazione, di gestione e tutti gli adempimenti connessi all'erogazione del servizio nella struttura, la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi all'erogazione del servizio, nonché gli interventi di risanamento e miglioria necessari alla struttura.

Tutte le attività devono essere eseguite tenendo conto delle tecniche più idonee, al fine di mantenere la struttura in perfetto stato di decoro ed in

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, there is another smaller handwritten mark.

ottimali condizioni di fruibilità e di sicurezza, evitare e prevenire il degrado, sia relativo alle parti edili in genere sia a tutti gli impianti.

Al concessionario compete la relazione annuale dell'attività svolta.

ART. 5 – TARIFFE

Le tariffe sono stabilite dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale.

L'adeguamento delle tariffe compete al Comune, con apposita deliberazione della Giunta comunale, anche sulla base delle modificazioni proposte dal Concessionario motivate con riferimento all'equilibrio economico e finanziario della concessione.

ART. 6 – DURATA

La durata della convenzione è fissata in anni 6 (sei), dal 01.09.2019 al 31.08.2025 con cessazione automatica alla scadenza.

Le obbligazioni previste dalla presente convenzione a carico del concessionario sono vincolanti e irrevocabili e mantengono la loro efficacia fino al completo assolvimento attestato dal Comune.

ART. 7 – RAPPORTI ECONOMICI

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la concessione del servizio.

Il corrispettivo dovuto al concessionario consiste nel diritto di introitare le tariffe stabilite dal Comune.



È fatto espresso divieto al concessionario di richiedere agli utenti alcun compenso, indennizzo e/o rimborso spese al di fuori del corrispettivo.

La concessione comporta che il concessionario non possa sollevare eccezioni e/o riserve rispetto alle condizioni di esecuzione delle attività, rinunciando a chiedere compensi al di fuori del corrispettivo, restando a proprio carico senza diritto di rivalsa tutte le prove, le verifiche, gli accertamenti, i rilievi di dettaglio e le verifiche tecniche previste dal capitolato.

Il Concessionario è tenuto a mantenere la struttura libera da persone e da cose, in perfetta condizione di manutenzione, senza nulla a pretendere per interventi di risanamento e miglioria eventualmente realizzati, né per qualsiasi altra causa riguardante l'erogazione del servizio.

Tutti gli interventi di risanamento e miglioria eventualmente realizzati restano acquisiti al patrimonio del Comune, senza che al concessionario sia riconosciuto alcun compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Alla cessazione della concessione nulla sarà corrisposto al concessionario per gli interventi di risanamento e miglioria eventualmente realizzati, nonché per le attività eseguite durante la concessione.

Le attrezzature, arredi, impianti e da ogni altro bene mobile non di proprietà del Comune acquisito dal concessionario con finanziamento del Comune sono devoluti gratuitamente al Comune.

Le attrezzature, arredi, impianti e da ogni altro bene mobile non di proprietà del Comune acquisito dal concessionario con finanziamento proprio restano di proprietà del concessionario.

Alla cessazione della concessione, il Comune ha facoltà di richiedere al concessionario la cessione delle attrezzature, arredi, impianti ed ogni altro bene mobile non di proprietà del Comune acquisito dal concessionario con



finanziamento proprio corrispondendo un prezzo pari al costo di acquisto diminuito di un importo risultante dall'applicazione della percentuale degli ammortamenti già operati, o dalla percentuale di effettivo deperimento se superiore.

Tutte le imposte, tributi, tasse, bolli, previsti dalla normativa vigente sono di competenza e responsabilità del concessionario.

Il Comune ha facoltà, previa comunicazione al concessionario della nota di addebito, di effettuare il recupero di crediti nei confronti del concessionario mediante sospensione del diritto di introitare le tariffe.


Il concessionario è obbligato a rispettare la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario è obbligato a far rispettare la normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, inserendo nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché risolvendo immediatamente i rapporti contrattuali con le controparti inadempienti rispetto ai propri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed informando contestualmente il Comune.

Il concessionario, a titolo di compartecipazione alle spese vive relative alle varie utenze, dovrà corrispondere la somma di € 2.400,00 annui mediante versamenti mensili anticipati da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese.

ART. 8 – RISERVE

Il Comune è e resta titolare del servizio ed esercita le funzioni di indirizzo, regolamentazione ed autorizzative ad esso conferite dalla normativa vigente.



Alla cessazione della concessione, il Comune si riserva ogni facoltà per l'organizzazione del servizio nel rispetto delle normative vigenti.

Alla cessazione della concessione, il concessionario non ha alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio.

ART. 9 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario nell'erogazione del servizio è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.

Il personale addetto all'erogazione del servizio deve mantenere un rapporto di assoluto rispetto della struttura, custodire le chiavi consegnate, tenere costantemente puliti e funzionali gli spazi e i luoghi aperti agli utenti, fare corretto uso dei beni presenti all'interno della struttura e nelle relative aree pertinenti.


Il concessionario s'impegna a rispettare la "Carta dei servizi".

Il Comune si riserva di integrare la "Carta dei Servizi" predisposta dal concessionario

ART. 10 - INTERVENTI DI RISANAMENTO E MIGLIORIA

Il concessionario deve realizzare gli interventi di risanamento e miglioria necessari a mantenere la struttura nelle condizioni di perfetta funzionalità.

Gli interventi di risanamento e miglioria devono essere autorizzati dal Comune.



Il Comune si riserva la facoltà di stabilire un determinato intervento di risanamento e miglioria entro un termine perentorio, in relazione all'emergere di situazioni che lo richiedono, senza che il concessionario possa rifiutarsi.

Il concessionario ha facoltà di articolare gli interventi di risanamento e miglioria secondo le modalità più opportune, al fine di compierli perfettamente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento degli interventi di risanamento e miglioria da parte del concessionario.


Il Comune si riserva la facoltà di ordinare al concessionario la demolizione parziale o totale ed il rifacimento degli interventi di risanamento e miglioria non correttamente eseguiti.

ART. 11 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

L'esecuzione delle attività è disciplinata da apposito capitolato.

Il capitolato contiene indicazioni per l'organizzazione dell'unità di offerta, illustra nel dettaglio gli elementi necessari per una definizione tecnica ed economica delle attività, le modalità di esecuzione.

Nell'esecuzione del servizio il concessionario osserva scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiega beni e servizi di ottima qualità ed appropriati agli utilizzi, adottando tutti gli accorgimenti, le cautele e/ o le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale addetto e / o di terzi, nonché ad evitare danni alle persone e / o ai beni pubblici e / o privati del Comune e /o di terzi, nel pieno rispetto della normativa vigente.



ART 12 – CUSTODIA

La custodia e la conservazione della struttura rimane a carico del concessionario sino alla cessazione della concessione.

La custodia e la conservazione, comprende la pulizia della struttura, la raccolta ed il conferimento dei rifiuti, la cura del verde, lo sgombrò della neve, lo scolo delle acque, l'accesso alla struttura, il funzionamento e la gestione della struttura, gli oneri di allacciamento ed utilizzo dell'energia elettrica, del telefono, del gas, dell'acquedotto e della fognatura.

ART. 13 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ED UTILIZZO

L'immobile di proprietà comunale sito in via Pascoli 3, oggetto della presente convenzione, ha una superficie di mq. circa, comprendente anche le relative aree pertinenziali, così come rappresentato nella planimetria in scala 1:100 depositata agli atti.

L'immobile è idoneo ad ospitare bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con una ricettività complessiva pari a 16 posti.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

Il concessionario è tenuto a mantenere le strutture libere da persone e da cose, in perfetta condizione di manutenzione, e senza nulla pretendere per opere di risanamento e migliorie eventualmente realizzate, né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione.

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below the signature is a circular official stamp, which is partially obscured and difficult to read. The stamp appears to contain some text and possibly a date or number.

Al concessionario spetta l'eventuale integrazione o sostituzione degli arredi e delle attrezzature per mantenerne la funzionalità durante lo svolgimento delle attività educative all'interno della struttura.

Il concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nella cura e nella conservazione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e di ogni altro bene. Nessuna attrezzatura consegnata dal Comune potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.

I danni eventualmente arrecati per incuria o imperizia da parte del concessionario, dovranno essere senza indugio risarciti a cura e spese del concessionario stesso.


ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e / o dei regolamenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.

Il concessionario è tenuto, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei contratti collettivi.

Il concessionario deve fornire al Comune la documentazione comprovante l'assolvimento di tali obblighi, nonché ogni altra documentazione disciplinata dalla normativa vigente al momento della presentazione.



Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità in merito agli adempimenti previsti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

Il Comune rimane estraneo nei rapporti fra il concessionario ed il personale addetto, nonché sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di lavoro instaurato con il personale addetto.


ART. 15 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI SICUREZZA E SALUTE

Il concessionario deve osservare le disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e / o dei regolamenti in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza e salute.

Il concessionario è obbligato, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ad adottare tutte le misure atte a prevenire infortuni e / o ad assumere tutte le cautele che assicurino la sicurezza e la salute del personale addetto.

Nei termini previsti dalle normative vigenti, il concessionario deve provvedere alla nomina del responsabile degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza e salute, dandone tempestiva comunicazione al Comune .

Il concessionario è tenuto a rispettare gli adempimenti relativi alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi, nonché a predisporre ed a rispettare uno o più piani operativi di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione della concessione da depositare presso il Comune.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI" at the top and "SERVIZIO" at the bottom, with some illegible text in the center. The signature is a stylized, cursive script.

Il concessionario deve fornire tempestivamente al Comune gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni della struttura e/o i processi lavorativi adottati.

Il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità in merito agli adempimenti previsti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute.

ART. 16 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A CURA DI ENTI TERZI

Gli interventi da realizzare o da far realizzare a cura di enti terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, derogano alla disciplina della presente concessione.

Tali interventi possono essere realizzati dagli enti terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, pur rimanendo il relativo onere a completo carico del concessionario senza diritto di rivalsa.

Il concessionario deve tener conto degli interventi suddetti in termini di localizzazione, interferenza ed interazione con le attività, nonché degli oneri da sostenere per gli interventi necessari all'allacciamento alle reti dei servizi e sottoservizi fino al punto di recapito.

ART. 17 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio non potrà essere sospesa e interrotta dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains illegible text, likely the name of the official or the office. The signature is a cursive script.

In tutte queste ipotesi, la sospensione e l'interruzione devono essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Comune.

Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio possibile.

Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

ART. 18 – VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI


Per cause impreviste o per sopraggiunta esigenza del Comune, le parti possono convenire modifiche od integrazione alla presente convenzione e / o al capitolato , concordando le condizioni e le modalità operative.

In ogni caso non sono ammesse variazioni che comportino la diminuzione degli obblighi a carico del concessionario.

ART. 19 - VERIFICHE

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dell'erogazione del servizio di asilo nido alle previsioni del capitolato e /o della presente convenzione.

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi o tecnici che il Comune ritenga di effettuare, nonché a fornire tutte le informazioni od atti che gli sono richiesti, nei termini stabiliti dal Comune.



Il concessionario rimane a disposizione per ogni controllo ritenuto opportuno dal Comune, fornendo tutta la documentazione richiesta, senza pretendere compensi al di fuori del corrispettivo.

Sono fatti salvi i controlli e le ispezioni condotte dall'Azienda Sanitaria della Provincia di Pavia o da altri Organi preposti alla vigilanza.

ART. 20 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Alla cessazione, per qualsiasi ragione, della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare immediatamente al Comune la struttura in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà, libera da attrezzature, arredi, impianti e da ogni altro bene mobile non di proprietà del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nei contratti in corso di esecuzione sottoscritti dal concessionario.

La riconsegna della struttura deve risultare da apposito verbale redatto a seguito di sopralluogo congiunto entro e non oltre otto giorni dalla cessazione della concessione.

Nel caso fossero riscontrati inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti, il concessionario è tenuto all'eliminazione delle inadempienze riscontrate, ai ripristini e/o ai rifacimenti, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del Comune, fermo restando la ripetizione del sopralluogo congiunto in relazione alle inadempienze emerse.

Decorso infruttuosamente il termine per provvedere o perdurando inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti, il Comune si avvale della cauzione e provvede direttamente, senza alcun pregiudizio delle ulteriori penali applicabili per gli inadempimenti commessi.



La custodia, la manutenzione e la conservazione della struttura rimane a carico del concessionario sino al sopralluogo congiunto.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ

Il concessionario si assume ogni responsabilità della concessione, liberando il Comune ed impegnandosi ad adottare tutti gli accorgimenti, le cautele e/o le provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale addetto e/o dei terzi, nonché ad evitare danni alle persone e/o ai beni pubblici e/o privati del Comune e/o di terzi, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il concessionario è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, dei suoi fornitori, per omissione o per mancata previdenza, fossero arrecati alle persone e/o ai beni pubblici e/o privati del Comune e/o di terzi, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile.

Il concessionario deve provvedere immediatamente, a propria cura ed onere, alla riparazione e/o sostituzione delle parti e/o degli oggetti danneggiati, nonché su ogni altro elemento che possa costituire pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità, comunicando al Comune l'ultimazione dei ripristini mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'accertamento e la quantificazione dei danni è effettuato dal Comune.

Il concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili durante la concessione e/o in conseguenza della medesima.

Il concessionario è responsabile verso il Comune dei danni che possa comunque arrecargli.



I danni alla struttura cagionati da forza maggiore devono essere denunciati dal concessionario al Comune immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, oltre i cinque giorni dall'avvenimento.

Il Comune effettua l'accertamento e la quantificazione dei danni alla struttura cagionati da forza maggiore, sulla base degli oneri necessari per la riparazione.

I danni alla struttura cagionati da forza maggiore non sono riconosciuti quando abbia concorso la colpa del concessionario.

Il concessionario non può sospendere o rallentare la realizzazione delle attività, fatto salvo le parti e/o gli oggetti per i quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento e la quantificazione dei danni.

ART. 22 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il concessionario ha costituito, prima della stipulazione della concessione, la cauzione mediante fideiussione bancaria rilasciata da Istituto di Credito o Banca autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o polizza di assicurazione rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "cauzione", ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, o fideiussione rilasciata da Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che deve svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed essere a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, conforme allo schema approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123,



[Handwritten signature]

ART. 23 – ASSICURAZIONI E GARANZIA

Il concessionario stipula e consegna al Comune, debitamente quietanzate, prima della stipulazione e/o alle scadenze stabilite dalla presente concessione, idonee polizze di assicurazione valide per tutta la durata della concessione, rilasciate da Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, a copertura dei seguenti rischi inerenti la concessione:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 - a) conduzione dei locali, strutture, immobili e beni loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;
 - b) committenza di lavori e servizi;
 - c) organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre;
 - d) danni a cose in consegna e/o custodia;
 - e) danni da incendio (con sottolimito di 1.500.000 euro);
 - f) danni da furto, danni da acqua;



Handwritten signature and official stamp.

g) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

h) danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

i) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le polizze di assicurazione non liberano il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del concessionario e non sono opponibili al Comune.



ART. 24 - ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa i seguenti oneri:

- a) le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione della concessione;
- b) il possesso delle abilitazioni, delle figure professionali richieste dalla normativa vigente e l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia normativa vigente, per tutta la durata della concessione;
- c) le spese di assicurazione;
- d) gli oneri inerenti e/o connessi alla stipulazione della presente concessione.

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) assumere il rischio completo e incondizionato della concessione, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari;
- b) provvedere alla stipulazione delle polizze di assicurazione previste dalla presente concessione, comunicando gli estremi con l'indicazione dell'Impresa di assicurazione e dei massimali;
- c) comunicare tempestivamente e per iscritto qualsiasi inconveniente pregiudizievole per il buon andamento della concessione;
- d) sollevare il Comune da ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi natura;
- e) effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) comunicare agli enti competenti entro i termini prefissati dai medesimi tutte le informazioni relative all'impiego della mano d'opera.

ART. 25 - DECADENZA



nella misura minima del 10% del valore della concessione, quantificata in € 100.000,00, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile e la sua operatività entro e non oltre trenta giorni, a semplice richiesta scritta del Comune, senza possibilità di proporre eccezioni.

Tale cauzione è richiesta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal capitolato e/o dalla presente convenzione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso degli oneri che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento da parte del concessionario.

La cauzione copre, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di custodia, manutenzione e conservazione della struttura a cura del concessionario, nonché le penali applicabili, sia di tipo pecuniario sia ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo.

Essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse alla concessione nei termini e con le modalità stabilite dal capitolato e/o dalla presente concessione, nonché per gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione ogni qualvolta fosse ridotta per effetto dell'escussione, in tutto o in parte, durante la concessione.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal concessionario.



[Handwritten signature]

Il concessionario decade dalla concessione nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando e/o dalla normativa vigente, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni e fermo restando la facoltà del Comune di procedere ad una nuova aggiudicazione.

ART. 26 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione ai fini fiscali di registrazione è pari ad € 14.400,00.

ART. 27 – CESSIONE

È vietata la cessione, anche parziale, della presente concessione, a pena di nullità.

ART. 28 – INADEMPIENZE E APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il concessionario deve uniformarsi a tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente, dal capitolato e/o della presente concessione, nonché alle istruzioni che gli siano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.

Qualora il concessionario non attenda alle obbligazioni statuite è tenuto al pagamento delle penali in rapporto alla natura e gravità dell'inadempienza.

Qualora il concessionario non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo ha facoltà di far eseguire, a spese del concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare l'erogazione del servizio.

Le fattispecie dalle quali conseguono penali per la mancata osservanza delle disposizioni e prescrizioni sono stabilite dal capitolato.

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below the signature is a circular official stamp, which is partially obscured and difficult to read. The stamp appears to contain some text and a central emblem, but the details are not clear.

Le contestazioni di addebiti e/o le diffide ad adempiere possono essere inoltrate sia a mezzo telefax sia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del concessionario.

Decorsi quindici giorni dal ricevimento delle contestazioni di addebiti e/o delle diffide ad adempiere senza che il concessionario abbia dimostrato la propria mancanza di responsabilità e/o provveduto alla regolarizzazione di inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti di esecuzione, si procede all'applicazione delle penali.

Le penali, previa contestazione scritta dell'inadempienza, sono comminate dal Comune mediante nota di addebito.

Oltre all'applicazione delle penali, il Comune ha facoltà di addebitare al concessionario anche il rimborso degli oneri eventualmente sostenuti a causa dell'inadempimento.

Le penali possono essere escusse dalla cauzione a semplice richiesta del Comune.

ART. 29 - RISOLUZIONE

Il Comune ha il diritto di risolvere in tutto o in parte la presente concessione, senza necessità di particolari adempimenti ed in qualunque tempo, a giudizio insindacabile, senza alcun genere d'indennità e/o compenso per il concessionario, addebitando al medesimo ogni onere sostenuto nessuno escluso, nei seguenti casi:


- inosservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente;



- inadempimento delle disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza, assicurativa, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute;
- frode, fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- inosservanza delle disposizioni e prescrizioni del capitolato;
- sospensione dell'esecuzione delle attività da parte del concessionario senza essere accordata dal Comune;
- cessione parziale o totale della presente concessione;
- inosservanza della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- inosservanza degli obblighi assicurativi;
- inosservanza delle disposizioni e prescrizioni impartite dal Comune nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo;
- inadempienze gravi e/o ripetute, irregolarità e/o negligenze, deficienze e/o infrazioni nell'esecuzione delle attività;
- inosservanza delle disposizioni e prescrizioni della presente concessione.

Nei casi sopraindicati e senza necessità di ulteriore motivazione, di messa in mora, diffida o altro adempimento, la concessione è risolta di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del concessionario, con opportuna salvezza d'ogni diritto di rivalsa in conseguenza dell'inadempimento da parte del concessionario, oltre all'azione di risarcimento per i danni subiti ed all'escussione della cauzione.

È fatta salva la facoltà del Comune di procedere all'attuazione della concessione in danno al concessionario al quale competono i maggiori oneri

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive, stylized name.

rispetto a quanto contrattualmente convenuto, oltre all'applicazione delle penali previste.

ART. 30 - RECESSO

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento ed in qualunque tempo per tutta la durata della concessione. Il recesso dalla presente convenzione ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione del Comune in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del concessionario.

ART. 31 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie tra il concessionario ed il Comune in ordine all'interpretazione, applicazione ed attuazione della presente convenzione e del capitolato tecnico – organizzativo sono in prima istanza definite facendosi parti diligenti per addivenire ad un accordo bonario, entro 30 giorni dal sorgere della controversia.

Le controversie che non siano definite bonariamente sono devolute al foro competente per territorio, fatta salva la giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale adito.

ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs.196/03 i dati forniti dal Comune sono trattati dal concessionario esclusivamente per le finalità connesse alla concessione.

Il responsabile del trattamento dei dati è il concessionario.

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page. Below it is a circular stamp, likely an official seal or stamp, which is partially obscured by the signature and appears to contain some illegible text or a logo.

Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 679/2016 i dati forniti dal concessionario sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla concessione.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune.

ART. 33- DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

Il concessionario elegge domicilio, a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, in Portalbera, Via Pascoli n. 3 ed ogni comunicazione, diffida, intimazione, invito, lettera o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al concessionario stesso.

Il Comune elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, in Portalbera Via Mazzini 1 ed ogni comunicazione, diffida, intimazione, invito, lettera o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta alla stazione appaltante stessa.

Il concessionario contestualmente alla stipulazione della convenzione comunica al Comune i nominativi dei soggetti investiti della rappresentanza in possesso dei requisiti previsti per ricevere direttive e comunicazioni ogni qualvolta il Comune lo ritenga necessario.

ART . 34 – ELABORATI INTEGRATIVI

La presente concessione è integrata dai seguenti elaborati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, bensì depositati o da depositare agli atti del Comune:

- le assicurazioni previste dalla presente concessione.

ART. 35 - ELABORATI ALLEGATI



Alla presente concessione sono allegati i seguenti elaborati:

- deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 31.07.2019;

ART. 36 – NORME FINALI E DI RINVIO

Ai fini della corretta lettura, applicazione ed interpretazione della presente concessione si intendono per:

Organi competenti:

ogni qual volta è indicato il Comune questi agisce attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi della normativa vigente.

Separabilità delle disposizioni e prescrizioni:

qualora fosse eccepita l'invalidità e/o la non eseguibilità di una qualsiasi disposizione e prescrizione della presente concessione il vizio rilevato non comporta l'invalidità delle restanti delle disposizioni e prescrizioni che continuano ad esplicare piena efficacia.

Rubrica:

gli articoli rubricati con esplicito riferimento si intendono espressamente ascritti a tali argomenti.

Computo dei termini:

i termini stabiliti dalla presente concessione sono perentori. Nel computo dei termini si osserva il calendario comune computando i giorni festivi, escludendo il giorno iniziale e prorogando al primo giorno seguente non festivo la scadenza cadente in giorno festivo.

Rinvii:

Il capitolato tecnico ed organizzativo può integrare e non può derogare le disposizioni e prescrizioni della presente concessione.



Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione e relativi allegati, si rinvia al capitolato tecnico ed organizzativo ed alla normativa vigente.

A titolo meramente indicativo e senza carattere esaustivo la principale normativa vigente è riassunta nell'allegato 1 alla presente concessione, fatta salva ogni altra ancorché non espressamente indicata.

I riferimenti alla normativa abrogata durante la concessione si intendono alla corrispondente normativa vigente.

Il concessionario osserva e fa osservare la normativa emanata per tutta la durata della concessione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il concessionario

Sig.ra Venneri Carla
ASILO NIDO NONNA PAPERÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via Pascoli, 3 - Tel. 338 7546155
27040 PORTALBERA (PV)
P.IVA. 02180000180
nidononnapapera7@gmail.com



Il Comune di Portalbera

dott. Pasquale Romanazzi

AUTENTICA DI FIRME

L'anno 2019 (duemiladiciannove), addì 7 (sette) del mese di ottobre in Portalbera (PV), presso la sede Comunale - Via Mazzini, n. 1 - io sottoscritta Dr. Elisabetta D'Arpa, Segretario Comunale di Portalbera (PV) certifico, ai sensi degli artt. 21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i signori:

- Pasquale Romanazzi nato a Bari il 01.04.1978, in qualità di Responsabile Struttura n. 1 (decreto Sindacale n. 6 del 20.05.2019) e
- Carla Venneri nata a Castel San Giovanni il 07.11.1982, residente in Canneto Pavese, Frazione Beria n.14, legale rappresentante dell'Asilo Nido Nonna Papera - Cooperativa Sociale Onlus con sede a Portalbera, via Pascoli n. 3, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02180000180, persone della cui identità io Segretario Comunale sono certo, hanno firmato l'atto alla mia presenza.

Il Segretario Comunale (dr. Elisabetta D'Arpa)

